



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 41 del 27.03.2008

Risposta ad alcuni quesiti formulati da nostre strutture locali **RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE** **DALL' AMMINISTRAZIONE A PROPRI DIPENDENTI**

Alcune nostre strutture territoriali hanno richiesto a questo Coordinamento nazionale dei chiarimenti in merito a come l' Amministrazione debba comportarsi nel caso in cui abbia indebitamente erogato delle somme a propri dipendenti.

A tal riguardo, segnaliamo all'attenzione dei colleghi il contenuto della circolare n. 10 del 17 gennaio 2008 della Direzione di Amministrazione dell' Esercito (D.A.E.) di Firenze che, sulla base di una recente decisione del Consiglio di Stato, precisa che il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti *"ha carattere di doverosità..."*.

La decisione del Consiglio di Stato a cui fa riferimento la circolare D.A.E. è quella emessa dalla IV Sezione in data 27.03.2007 e nella quale il Supremo Organo della Giustizia amministrativa afferma:

- che le somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti vanno obbligatoriamente recuperate, e peraltro senza necessità che si renda alcuna specifica motivazione, *"essendo sufficiente che vengano indicate le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto alle somme corrisposte"*;
- che riguardo la eventualmente accertata buona fede del debitore, non possa comunque *"rappresentare un ostacolo all'esercizio da parte dell'amministrazione del recupero dell'indebito neppure quando intervenga a lunga distanza di tempo dall'erogazione delle somme, comportando in capo all'Amministrazione solo l'obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore"*.

In allegato, a seguire, la circolare n. 10/2008 della D.A.E di Firenze e la decisione del Consiglio di Stato sopra richiamata.

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA
(Giancarlo PITTELLI)



**COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE**

UFFICIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

Caserma "Simoni", Via J.da Diacceto 3/a, 50123 Firenze

CIRC. N. 10

Prot. n. MD-E23499 /1-GA/1021 /5.7.1/4

Firenze, 17 GEN. 2008

Oggetto: Recupero di somme indebitamente pagate dall'Amministrazione a propri dipendenti e principio della "buona fede" - Decisione del Consiglio di Stato.

**A TUTTI GLI ENTI DELLA FORZA ARMATA
LORO SEDI**

In merito alla problematica in oggetto, si segnala che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nella decisione emessa in data 27 marzo 2007, ha ribadito che *"costituisce jus receptum il principio secondo cui il recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile... .."*.

Sempre nella stessa decisione, il citato Consesso ha ulteriormente precisato che *"la buona fede... .. non può rappresentare un ostacolo all'esercizio da parte dell'Amministrazione del recupero dell'indebito... ..neppure quando intervenga a lunga distanza di tempo dall'erogazione delle somme, comportando in capo all'Amministrazione solo l'obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore"*.

Tanto si rappresenta anche al fine di una opportuna e doverosa comunicazione al personale dipendente.

IL DIRETTORE
Brig. Gen. Ugo FOCCELLI
Ugo Foccelli



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al NRG. 3619 dell'anno 2000 proposto da LUCIANO ANIELLO, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Giannini, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via delle Medaglie d'Oro, n. 419 G (presso lo studio dell'avv. Giorgio Martellino);

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sezione prima, n. 164 del 1° aprile 1999;.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 20 marzo 2007, il Consigliere Carlo Saltelli;

Uditi per le parti l'Avvocato dello Stato Ventrella;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con nota prot. 39604 del 3 febbraio 1998 la Direzione Provinciale del Tesoro di La Spezia disponeva in danno del signor Aniello Lucani, funzionario tributario in servizio presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di La Spezia, il recupero dell'importo di £. 9.646.243, a titolo di somme indebitamente percepite per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 30 settembre 1997, mediante ritenute mensili di £. 160.065 (dal 1° gennaio 1998 al 30



novembre 2002), allegando un prospetto analitico circa l'applicazione del D.M. 20 febbraio 1995 (di rideterminazione del trattamento economico dal 1° luglio 1978).

Di detta nota e del richiamato D.M. 20 febbraio 1995 l'interessato chiedeva l'annullamento al Tribunale amministrativo regionale della Liguria, deducendone l'illegittimità alla stregua di tre articolati motivi di censura con cui contestava la violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (asserendo di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento di rideterminazione del trattamento economico da cui era derivato il debito erariale), la violazione del principio di affidamento e/o dei principi in tema di recupero di somme indebitamente percepite (in quanto non poteva negarsi il suo stato di buona fede, né era stata svolta alcuna puntuale motivazione circa l'effettiva esistenza dell'interesse pubblico al recupero delle somme indebitamente corrisposte), nonché la violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto di motivazione (essendo del tutto incomprensibili le ragioni del presunto debito, a tanto non potendo supplire la mera elencazione di somme indicate come riscosse o dovute).

L'adito Tribunale, nella resistenza dell'intimata amministrazione statale, con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure proposte.

Con atto notificato il 3 aprile 2000 il sig. Aniello Lucani ha chiesto la riforma di tale pronuncia, riproponendo in sostanza soltanto il secondo motivo di censura di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, concernente la violazione del principio di affidamento e/o dei principi in tema di recupero somme indebitamente percepite, insistendo sul fatto che non poteva dubitarsi del suo stato di buona fede, inopinatamente escluso dai primi giudici sulla base di una pretesa distinzione tra trattamento economico provvisorio e trattamento economico definitivo, il primo risalente al 1978 ed il secondo al D.M. 20 febbraio 1995; ciò senza contare che la ritenuta mensile operata



dall'Amministrazione non era affatto esigua, come erroneamente affermato dai primi giudici.

L'Amministrazione appellata ha resistito al gravame, depositando il fascicolo di produzione del primo grado di giudizio.

DIRITTO

L'appello è infondato e deve essere respinto.

Costituisce jus receptum il principio secondo cui il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunciabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate (Cons. Giust. Ammin. Sicilia, sez. giurisd., 15 gennaio 2002, n. 8; C.d.S., sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8274; sez. VI, 12 dicembre 2002, n. 6787; 20 dicembre 2005, n. 7221).

In relazione al **requisito dell'interesse pubblico specifico** che deve caratterizzare detto provvedimento di recupero, è stato evidenziato che **la motivazione deve ritenersi insita nell'acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dal dipendente, così che i provvedimenti di recupero non richiedono comparazione alcuna tra gli interessi coinvolti** (quello pubblico e quello del privato), **non vertendosi in ipotesi di interessi sacrificati** (tale configurandosi semmai il solo interesse al buon andamento della P.A., sicuramente compreso dall'aver essa anticipato emolumenti non dovuti), **se non sotto il limitato aspetto delle esigenze di vita del debitore.**

Del resto, proprio **la doverosità del recupero esclude che l'amministrazione sia tenuta a fornire una specifica motivazione, essendo invece sufficiente che vengano indicate le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto alle somme corrisposte** (C.d.S., sez. IV, 22 ottobre 2001, n. 5540; 22 settembre 2005, n. 4983; sez.



VI, 20 giugno 2003, n. 3674; 10 gennaio 2003, n. 43).

In ordine al profilo della rilevanza della buona fede del debitore, è stato più volte precisato **che essa non può rappresentare un ostacolo all'esercizio da parte dell'amministrazione del recupero dell'indebito** (*ex pluribus*, C.d.S., sez. IV, 12 maggio 2006, n. 2679; VI, 12 luglio 2004, n. 5067; 3 dicembre 2003, n. 7953; 7 luglio 2003, n. 4012; 17 ottobre 2005, n. 5813), **neppure quando intervenga a lunga distanza di tempo dall'erogazione delle somme, comportando in capo all'Amministrazione solo l'obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore** (Cons. Giust. Ammin. Sicilia, sez. giurisd., 14 ottobre 1999, n. 517; C.d.S., IV, 22 settembre 2005, n. 4964).

Ciò esclude all'evidenza la fondatezza delle doglianze prospettate dall'appellante, a nulla rilevando il suo preteso stato di buona fede soggettiva; d'altra parte, come correttamente sottolineato dai primi giudici, il trattamento economico goduto dall'interessato prima di quello stabilito dal D.M. 20 febbraio 1995 (che espressamente "conferma" il trattamento economico fissato con i provvedimenti di primo inquadramento precedenti l'attuazione dell'articolo 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312) era provvisorio e, come tale, non poteva obiettivamente ingenerare alcun legittimo affidamento sulla effettiva spettanza delle somme così percepite.

Quanto all'entità della ritenuta mensile, è sufficiente rilevare che neppure è stato provato che, secondo la ricordata giurisprudenza, essa sia tale da incidere significativamente sulle sue esigenze di vita e, in ogni caso, la ricorrenza di tale circostanza legittimerebbe solo la richiesta di una sua eventuale riduzione.

II. In conclusione, l'appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal signor Aniello Lucani avverso la sentenza n. 164 del 1° aprile 1999 del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sez. I, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento in favore della costituita amministrazione statale delle spese del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in €. 2.500,00 (duemilacinquecento).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 20 marzo 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Carlo SALTELLI	Presidente f.f., est.
Carlo DEODATO	Consigliere
Salvatore CACACE	Consigliere
Sergio DE FELICE	Consigliere
Eugenio MELE	Consigliere

IL SEGRETARIO

Giacomo MANZO

MASSIMA

Il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunciabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.

La motivazione del provvedimento di recupero di somme indebitamente corrisposte deve ritenersi insita nell'acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dal dipendente, senza che occorra una comparazione alcuna tra gli interessi coinvolti (quello pubblico e quello del privato), non vertendosi in ipotesi di interessi sacrificati, se non sotto il limitato aspetto delle esigenze di vita del debitore.

La questione della rilevanza della buona fede del debitore non può rappresentare un ostacolo all'esercizio da parte dell'amministrazione del recupero dell'indebitato, comportando in capo all'Amministrazione solo l'obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore.